RIORDINAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO DI SANITA' MARITTIMA

Art. 2

I delegati sanitari all'estero, i medici di porto ed i medici di stazioni sanitario marittimo sono nominati con decreto Reale; le guardie di sanita' con decreto del Ministero dell'Interno.

I medici di porto sono scelti mediante concorso per titoli od esame. Possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio.

L'ufficio di medico di porto, e' incompatibile con qualsiasi impiego nelle Amministrazioni di Comuni o Provincie, come pure con qualsiasi ufficio presso Societa' o private intrapreso aventi scopo di lucro.

Per i medici di porto e' vietato anche il cumulo di ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della Medicina o dall'insegnamento.

Versione in vigore dal 5 agosto 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanita' marittima
Estremi	Legge 7 luglio 1902, n. 286
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-del-ruolo-organico-del-personale-tecnico-di-sanita/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it